

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Matteo Buzzi e cofirmatari per la modifica dell'art. 23 della Legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET) con l'inserimento di un nuovo cpv. 4 (Norma transitoria di uscita di AET dalla partecipazione alla centrale a carbone di Lünen)**

del 22 gennaio 2024

Nell'attesa della risposta alla nostra interrogazione n. 149.23 del 26.10.2023<sup>1</sup> abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente i termini di uscita da parte di AET dalle partecipazioni alla centrale a carbone di Lünen. A seguito della votazione popolare del 2011 sull'iniziativa "AET senza carbone" è stato approvato il relativo controprogetto all'iniziativa che oltre ad impedire future partecipazioni di AET a centrali elettriche a carbone indicava i termini di uscita dalla attuale partecipazione alla centrale a carbone di Lünen.

*"Le partecipazioni già acquisite dall'azienda in contrasto con il cpv. 4 dell'art. 2 della presente legge devono essere cedute non appena possibile a condizione che non generino perdite finanziarie. In ogni caso tali partecipazioni dovranno essere cedute al più tardi entro la fine dell'anno 2035."*

Questa norma transitoria non è più stata ripresa nel 2016 quando è stata discussa ed elaborata la nuova Legge sull'AET. Né nel messaggio governativo n. 6953<sup>2</sup> né nel rapporto commissionale vi è alcuna traccia della norma transitoria. Ritenuto che la norma transitoria è stata approvata dal popolo in votazione popolare è alquanto singolare che non sia stata ripresa e che nessuno abbia ritenuto importante evidenziarne o commentarne lo stralcio né in sede commissionale né durante la seduta del Gran Consiglio.

Nel messaggio n. 7934<sup>3</sup> sulla mozione MPS "Centrale a Carbone di Lünen: è ora di finirla con la partecipazione di AET! L'energia fossile deve essere abbandonata al più presto e gli investimenti devono essere pensati e considerati solamente in ottica eco-sostenibile!" il Consiglio di Stato si esprime in questi termini: "L'attuale Legge sull'Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 riprende il precedente dispositivo con l'emendamento proposto dal Parlamento all'art. 2 cpv. 3

<sup>3</sup>*L'Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera e all'estero - né direttamente né indirettamente.*

mentre la norma transitoria non è più stata ripresa. La volontà popolare non viene in ogni modo messa in discussione e il 2035 rappresenta il termine ultimo per la dismissione delle partecipazioni già acquisite in contrasto con il cpv. 3 dell'art. 2."

Sulla base di questa premessa e per rispettare anche formalmente la volontà popolare espressa nel 2011 con questa iniziativa chiediamo di modificare l'articolo 23 della Legge sull'AET (LAET)

---

1

[https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=118537&cHash=223c51c7c354c032bf8f2211527e3964&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=buzzi](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=118537&cHash=223c51c7c354c032bf8f2211527e3964&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=buzzi)

<sup>2</sup>[https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=86489&user\\_gcparlamento\\_pi8%5Btattid%5D=100](https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=86489&user_gcparlamento_pi8%5Btattid%5D=100)

<sup>3</sup>[https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=104515&cHash=f3c387b2ee520e58467b910ce58a1f5f&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=7934](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=104515&cHash=f3c387b2ee520e58467b910ce58a1f5f&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=7934)

tramite l'aggiunta del capoverso 4 in modo da reintrodurre la norma transitoria stralciata nel 2016.

Capitolo sesto

**Disposizioni finali**

**Norme transitorie**

**Art. 23**

<sup>4</sup> (nuovo) Le partecipazioni in centrali elettriche a carbone già acquisite dall'azienda in contrasto con il cpv. 3 dell'art. 2 della presente legge devono essere cedute non appena possibile a condizione che non generino perdite finanziarie. In ogni caso tali partecipazioni dovranno essere cedute al più tardi entro la fine dell'anno 2035.

Matteo Buzzi

Bourgoin - Noi - Petralli - Valsangiacomo